

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 138 del 17 settembre 2019 "VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI MARCHIGIANI"

Art. 1 *(Finalità)*

L'articolo enuncia le finalità del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 *(Interventi)*

L'articolo indica le azioni da porre in essere per raggiungere le finalità della proposta di legge.

Comma 1: gli interventi a sostegno delle iniziative promosse dai diversi soggetti del territorio regionale sono realizzati dalla Giunta regionale.

Il contributo è stabilito sulla base dei criteri adottati dalla Giunta regionale e viene erogato entro i limiti massimi della spesa autorizzata all'articolo 6.

Comma 2: è prevista la costituzione di un fondo bibliografico dedicato al tema dei dialetti marchigiani.

Effetti finanziari: Le eventuali spese connesse alla costituzione del fondo sono finanziate nel limite massimo di spesa autorizzato dall'articolo 6. Le iniziative comportano una spesa di parte corrente quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 6 a decorrere dall'anno 2020.

Agli oneri organizzativi si fa fronte con le risorse finanziarie, strumentali e di personale già assegnate alla Biblioteca del Consiglio regionale per la propria attività istituzionale e in tale attività saranno ricompresi.

Art. 3 *(Attuazione degli interventi)*

L'articolo individua il procedimento connesso alla programmazione degli interventi.

Commi 1 e 2: disciplinano le procedure di programmazione adottate dalla Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 *(Attività della biblioteca dei dialetti)*

L'articolo individua le attività da svolgere nell'ambito della Biblioteca dell'Assemblea legislativa in relazione alla valorizzazione del patrimonio documentale afferente alla biblioteca dei dialetti ed in generale per la tutela dei dialetti marchigiani.

In particolare il comma 1 indica le procedure adottate dall'Assemblea legislativa tramite la Commissione biblioteca.

Il comma 2 finalizza una quota del finanziamento annuale autorizzato per l'applicazione della legge alle attività di valorizzazione del fondo adottate dall'Assemblea legislativa.

Effetti finanziari: le spese sono coperte dalla quota pari al 25% delle risorse assegnate annualmente all'attuazione della legge come previsto al comma 2. Eventuali spese inerenti gli aspetti organizzativi sono sostenute sempre nei limiti della suddetta quota di risorse.

Art. 5

(Comitato dei dialetti marchigiani)

L'articolo istituisce un Comitato tecnico con funzioni di supporto alle attività di programmazione della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, considerato che la partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza nel limite di euro 40.000 la spesa per l'anno 2020 la cui copertura è individuata come di seguito indicato nella tabella.

Per gli anni successivi l'autorizzazione è rinviata alle rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 in quanto legge a carattere continuativo, non obbligatoria.

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione / Programma / capitolo	spesa prevista dalla legge 2018	spesa prevista dalla legge 2019	spesa prevista dalla legge 2020	missione/programma/capitolo	descrizione	competenza 2018	competenza 2019	Disponibilità alla data di approvazione della legge 2020
Missione5 /programma 02			30.000,00	Missione 5/programma 02 capitolo 2005210180	fondo per la valorizzazione dei dialetti			30.000,00
			10.000,00	Missione 20/programma 01 capitolo 2200110002	fondo di riserva spese obbligatorie			127.968,16

Art. 7

(Abrogazione)

L'intervento che viene abrogato era inserito nella tabella C della legge regionale 51/2018 (Legge di stabilità 2019) con una autorizzazione di spesa di euro 30.000,00 per l'annualità 2020. Tale stanziamento confluisce nel finanziamento della legge in questione, come previsto tra le modalità di copertura delle leggi di spesa dalla lettera b) dell'articolo 17 della legge 196/2009 e pertanto viene eliminata l'autorizzazione dalla suddetta tabella C.